

VERBALE DI ACCORDO

Addì 21 giugno 2004, le Organizzazioni Artigiane CONFARTIGIANATO/Federazione Nazionale Moda, CNA Federmoda Tessile-Abbigliamento, CNA Federmoda Pelle Cuoio Calzature, CNA Federmoda Sartorie, CNA Federmoda Pellicceria, CASARTIGIANI e CLAAI e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori FEMCA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL,

- visto l'Accordo Interconfederale del 17 marzo 2004, il quale prevede, alla lettera A), che per i CCNL scaduti e sospesi al 31/03/2002 o al 30/06/2002 relativamente alla parte economica venga completata la copertura contrattuale fino al 31-12-2004,
- considerato che, per effetto dell'accordo 16 dicembre 2002 le retribuzioni del CCNL per i lavoratori delle imprese artigiane dei settori tessile-abbigliamento-calzaturiero, scaduto in data 31/12/2000, sono state adeguate fino al 31 marzo 2002;

tutto ciò premesso, le parti hanno convenuto gli allegati incrementi retributivi, relativi ai singoli livelli e settori, a partire dal 1° luglio 2004 e dal 1° gennaio 2005.

Eventuali aumenti già corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali saranno assorbiti fino a concorrenza dagli incrementi retributivi previsti dal presente accordo, secondo la consolidata prassi negoziale tra le parti.

Così come previsto dall'accordo interconfederale 17/3/2004, a partire dal 1° luglio 2004 cessa di essere corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale.

Ad integrale copertura del periodo dal 01/04/2002 al 30/06/2004, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari a Euro 300 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due rate pari a :

€240,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di ottobre 2004;
€60,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di maggio 2005;

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo saranno erogati a titolo di una tantum Euro 220,00 lordi suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, in due rate pari a:

€170,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di ottobre 2004;
€50,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di maggio 2005.

Gli importi saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza lavoro concordate.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L'Una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Dagli importi di una tantum dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le erogazioni corrisposte dalle imprese a titolo di Indennità di Vacanza Contrattuale nel periodo 1 aprile 2002 – 30 giugno 2004.

A titolo convenzionale e definitivo gli importi di IVC erogata da detrarre vengono quantificati pari ad Euro 190,00 in misura uguale per tutti i livelli di classificazione. Per gli apprendisti l'importo di IVC erogata da detrarre viene quantificato in misura pari a Euro140,00 La detrazione dell'IVC, nelle misure sopra previste, verrà effettuata in occasione della erogazione della prima tranche di una tantum.

CNA Federmoda Tessile-Abbigliamento FEMCA – CISL

CNA Federmoda Pelle Cuoio Calzature FILTEA - CGIL

CNA Federmoda Sartorie UILTA - UIL

CNA Federmoda Pellicceria

Federazione Nazionale Moda/CONFARTIGIANATO

CASARTIGIANI

CLAAI

CCNL Tessile-Abbigliamento-Calzaturiero

Tabella A (Calzaturieri-tessili-studi di disegni tessili)

Incrementi salariali

Livello	Incremento Totale	Prima Tranche 01 luglio 2004	Seconda Tranche 01 gennaio 2005
6°S	91,39	52,22	39,17
6°	86,26	49,29	36,97
5°	78,84	45,05	33,79
4°	72,97	41,70	31,27
3°	70,00	40,00	30,00
2°	67,02	38,30	28,72
1°	63,21	36,12	27,09

Nuovi Minimi in vigore dal 01 luglio 2004

Livello	Paga Base In vigore	Incrementi	
6°S	769,65	52,22	821,87
6°	698,05	49,29	747,34
5°	600,37	45,05	645,42
4°	522,67	41,70	564,37

3°	482,00	40,00	522,00
2°	441,83	38,30	480,13
1°	390,10	36,12	426,22

Retribuzione in vigore dal 01 luglio 2004

Livello	Paga base	Ex contingenza	E. D. R.	Retribuzione
6°S	821,87	526,71	10,33	1.358,91
6°	747,34	524,98	10,33	1.282,65
5°	645,42	516,61	10,33	1.172,36
4°	564,37	510,35	10,33	1.085,05
3°	522,00	508,55	10,33	1.040,88
2°	480,13	506,15	10,33	996,61
1°	426,22	503,41	10,33	939,96

CCNL Tessile-Abbigliamento-Calzaturiero

Tabella A (Calzaturieri-tessili-studi di disegni tessili)

Incrementi salariali

Livello	Incremento	Prima Tranche 01 luglio 2004	Seconda Tranche 01 gennaio 2005
6°S	91,39	52,22	39,17
6°	86,26	49,29	36,97
5°	78,84	45,05	33,79
4°	72,97	41,70	31,27
3°	70,00	40,00	30,00
2°	67,02	38,30	28,72
1°	63,21	36,12	27,09

Nuovi Minimi in vigore dal 01 gennaio 2005

Livello	Paga Base in vigore	Incrementi	
6°S	821,87	39,17	861,04
6°	747,34	36,97	784,31
5°	645,42	33,79	679,21
4°	564,37	31,27	595,64
3°	522,00	30,00	552,00
2°	480,13	28,72	508,85
1°	426,22	27,09	453,31

Retribuzione in vigore dal 01 gennaio 2005

Livello	Paga base	Ex contingenza	E. D. R.	Retribuzione
6°S	861,04	526,71	10,33	1.398,08
6°	784,31	524,98	10,33	1.319,62
5°	679,21	516,61	10,33	1.206,15
4°	595,64	510,35	10,33	1.116,32
3°	552,00	508,55	10,33	1.070,88
2°	508,85	506,15	10,33	1.025,33
1°	453,31	503,41	10,33	967,05

CCNL Tessile-Abbigliamento-Calzaturiero

Tabella B (Confezioni, pellicceria confezioni, pelli e cuoio, maglie e calze, cappelli, ecc.)

Incrementi salariali

Livello	Incremento	Prima Tranche 01 luglio 2004	Seconda Tranche 01 gennaio 2005
6°S	91,37	52,20	39,17
6°	85,64	48,93	36,71
5°	78,48	44,84	33,64
4°	72,56	41,46	31,10
3°	69,59	39,76	29,83
2°	66,57	38,03	28,54
1°	62,97	35,98	26,99

Nuovi Minimi in vigore dal 01 luglio 2004

Livello	Paga Base In vigore	Incrementi	
6°S	769,63	52,20	821,83
6°	689,95	48,93	738,88
5°	595,51	44,84	640,35
4°	517,28	41,46	558,74
3°	476,60	39,76	516,36
2°	435,90	38,03	473,93
1°	386,86	35,98	422,84

Retribuzione in vigore dal 01 luglio 2004

Livello	Paga base	Ex contingenza	E. D. R.	Retribuzione
---------	-----------	----------------	----------	--------------

6°S	821,83	526,43	10,33	1.358,59
6°	738,88	524,22	10,33	1.273,43
5°	640,35	516,16	10,33	1.166,84
4°	558,74	509,84	10,33	1.078,91
3°	516,36	508,04	10,33	1.034,73
2°	473,93	505,60	10,33	989,86
1°	422,84	503,10	10,33	936,27

CCNL Tessile-Abbigliamento-Calzaturiero

Tabella B (Confezioni, pellicceria confezioni, pelli e cuoio, maglie e calze, cappelli, ecc.)

Incrementi salariali

Livello	Incremento	Prima Tranche 01 luglio 2004	Seconda Tranche 01 gennaio 2005
6°S	91,37	52,20	39,17
6°	85,64	48,93	36,71
5°	78,48	44,84	33,64
4°	72,56	41,46	31,10
3°	69,59	39,76	29,83
2°	66,57	38,03	28,54
1°	62,97	35,98	26,99

Nuovi Minimi in vigore dal 01 gennaio 2005

Livello	Paga Base in vigore	Incrementi	
6°S	821,83	39,17	861,00
6°	738,88	36,71	775,59
5°	640,35	33,64	673,99
4°	558,74	31,10	589,84
3°	516,36	29,83	546,19
2°	473,93	28,54	502,47
1°	422,84	26,99	449,83

Retribuzione in vigore dal 01 gennaio 2005

Livello	Paga base	Ex contingenza	E. D. R.	Retribuzione
6°S	861,00	526,43	10,33	1.397,76
6°	775,59	524,22	10,33	1.310,14
5°	673,99	516,16	10,33	1.200,48
4°	589,84	509,84	10,33	1.110,01
3°	546,19	508,04	10,33	1.064,56
2°	502,47	505,60	10,33	1.018,40
1°	449,83	503,10	10,33	963,26

CCNL Tessile-Abbigliamento-Calzaturiero

Tabella C (Lavorazioni a mano e/o su misura)

Incrementi salariali

Livello	Incremento	Prima Tranche 01 luglio 2004	Seconda Tranche 01 gennaio 2005
6°S	91,35	52,19	39,16
6°	85,22	48,69	36,53
5°	78,05	44,59	33,46
4°	72,14	41,22	30,92
3°	69,18	39,53	29,65
2°	66,16	37,80	28,36
1°	62,55	35,74	26,81

Nuovi Minimi in vigore dal 01 luglio 2004

Livello	Paga Base In vigore	Incrementi	
6°S	769,63	52,19	821,82
6°	684,55	48,69	733,24
5°	590,11	44,59	634,70
4°	511,88	41,22	553,10
3°	471,20	39,53	510,73
2°	430,49	37,80	468,29
1°	381,46	35,74	417,20

Retribuzione in vigore dal 01 luglio 2004

Livello	Paga base	Ex contingenza	E. D. R.	Retribuzione
6°S	821,82	526,24	10,33	1.358,39
6°	733,24	523,72	10,33	1.267,29
5°	634,70	515,65	10,33	1.160,68
4°	553,10	509,34	10,33	1.072,77
3°	510,73	507,54	10,33	1.028,60
2°	468,29	505,10	10,33	983,72
1°	417,20	502,60	10,33	930,13

CCNL Tessile-Abbigliamento-Calzaturiero

Tabella C (Lavorazioni a mano e/o su misura)

Incrementi salariali

Livello	Incremento	Prima Tranche 01 luglio 2004	Seconda Tranche 01 gennaio 2005
6°S	91,35	52,19	39,16
6°	85,22	48,69	36,53
5°	78,05	44,59	33,46
4°	72,14	41,22	30,92

3°	69,18	39,53	29,65
2°	66,16	37,80	28,36
1°	62,55	35,74	26,81

Nuovi Minimi in vigore dal 01 gennaio 2005

Livello	Paga Base in vigore	Incrementi	
6°S	821,82	39,16	860,98
6°	733,24	36,53	769,77
5°	634,70	33,46	668,16
4°	553,10	30,92	584,02
3°	510,73	29,65	540,38
2°	468,29	28,36	496,65
1°	417,20	26,81	444,01

Retribuzione in vigore dal 01 gennaio 2005

Livello	Paga base	Ex contingenza	E. D. R.	Retribuzione
6°S	860,98	526,24	10,33	1.397,55
6°	769,77	523,72	10,33	1.303,82
5°	668,16	515,65	10,33	1.194,14
4°	584,02	509,34	10,33	1.103,69
3°	540,38	507,54	10,33	1.058,25
2°	496,65	505,10	10,33	1.012,08
1°	440,01	502,60	10,33	956,94

Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta della quota di partecipazione alle spese per l'accordo 21 giugno 2004 come da Accordo Interconfederale 17 marzo 2004.

Sulla base delle intese intercorse in occasione dell'accordo in oggetto, relativo alle imprese artigiane del settore Tessile-Abbigliamento-Calzature, si è convenuto quanto segue:

1. Le aziende effettueranno una ritenuta di €15,00 sulla retribuzione del mese di ottobre 2004 a titolo di partecipazione alle spese per l'accordo medesimo.
2. Ai lavoratori iscritti alle OO.SS. FEMCA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL, ai quali la quota associativa viene trattenuta sulla retribuzione, la ritenuta di cui al punto 1) non sarà operata in quanto già compresa nella normale quota associativa mensile, che continuerà ad essere trattenuta e versata secondo le misure in atto.
3. Le aziende provvederanno a portare a conoscenza dei lavoratori entro il 30 settembre 2004 il testo dell'attuale intesa, con ogni adeguato mezzo di informazione.
4. Entro il termine perentorio di 15 giorni alla data indicata al punto 3), il lavoratore potrà fare espressa rinuncia alla trattenuta, mediante dichiarazione individuale autografa all'azienda inviata solo per conoscenza alle OO.SS. regionali FEMCA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL.
5. La materia in oggetto è di esclusiva competenza delle OO.SS. e dei singoli lavoratori e non comporta iniziativa per le aziende le quali si limiteranno pertanto all'applicazione della procedura di trattenuta e versamento.
6. Le imprese artigiane verseranno le somme di cui sopra entro 30 novembre 2004 sul c/c n.45437 CAB 03200 ABI 01005 presso la Banca Nazionale del Lavoro, Via Bissolati, 2

ROMA, intestato a: FILTA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL mediante bonifico bancario ordinario .

7. Le aziende, per il tramite delle proprie organizzazioni artigiane di categoria, comunicheranno alle Organizzazioni Sindacali Territoriali FEMCA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL, se richieste da queste ultime, l'ammontare complessivo della trattenuta, il numero dei dipendenti aderenti alla sottoscrizione ed invieranno alle stesse organizzazioni sindacali copia fotostatica delle ricevute di versamento.

Roma, 21 giugno 2004

CNA FEDERMODA FEMCA CISL

CONFARTIGIANATO FILTEA CGIL
FEDERAZIONE DELLA MODA

CASARTIGIANI UILTA UIL

CLAAI